

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

12.

**SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1984**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):			
Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189);		CASINI CARLO e QUARENGHI: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200);	
FERRARI MARTE e FIANDROTTI: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti delle scuole medie di primo e secondo grado (101);		RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201);	
ANDÒ ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146);		PERRONE ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del	

PAG.	PAG.
personale docente della scuola elementare e secondaria (267);	
QUIETI ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605);	
POLI BORTONE ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776);	
BIANCHI BERETTA ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843);	
CRUCIANELLI ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844);	
PORTATADINO ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (888);	
POTI ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925);	
PISANI ed altri: Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti (1142);	
GORLA ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica (1177);	
ALOI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà (1322)	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 12
ARMELLIN LINO . . . . .	5
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA . . . . .	6
CARELLI RODOLFO . . . . .	9
CIAFARDINI MICHELE . . . . .	10
FIANDROTTI FILIPPO . . . . .	7
PERRONE ANTONINO . . . . .	10
PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	12
QUIETI GIUSEPPE . . . . .	4
RUSSO GIUSEPPE . . . . .	9
VITI VINCENZO . . . . .	11, 12
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (1133) . . . . .	12
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	12
TESINI GIANCARLO, <i>Relatore</i> . . . . .	12
<b>Votazione segreta:</b>	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	13

La seduta comincia alle 9.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189); e delle proposte di legge: Ferrari Marte e Fiandrotti: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti delle scuole medie di primo e secondo grado (101); Andò ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146); Casini Carlo e Quarenghi: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201); Perrone ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267); Quieti ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605); Poli Bortone ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776); Bianchi Beretta ed altri: Modifi-

che alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843); Crucianelli ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844); Portatadino ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (888); Potì ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925); Pisani ed altri: Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti (1142); Gorla ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica (1177); Aloï ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà (1322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 »; e delle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Ferrari Marte e Fiandrotti: « Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado »; Andò ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Casini Carlo e Quarenghi: « Modifiche agli articoli 41, 57 e 76

della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario»; Russo Ferdinando ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica »; Perrone ed altri: « Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria »; Quietì ed altri: « Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Poli Bortone ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario »; Bianchi Beretta ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Crucianelli ed altri: « Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica »; Portatadino ed altri: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Potì ed altri: « Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario »; Pisani ed altri: « Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti »; Gorla ed altri: « Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica »; Aloì ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà ».

Prima di dare la parola all'onorevole Quietì per il prosieguo della discussione sulle linee generali, desidero esprimere l'auspicio che nella seduta odierna si possa giungere alla chiusura della discus-

sione stessa e quindi procedere alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

GIUSEPPE QUIETI. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, intervengo come presentatore di una proposta di legge (la n. 605) che, come il disegno di legge del Governo, tende a modificare gli articoli 27, 31 e 38 della legge n. 270: una proposta di legge presentata nella passata legislatura, quando ancora non si prevedeva che si sarebbe avuta un'occasione, quella cui siamo di fronte, per rivedere alcune lacune lasciate dalla legge n. 270.

Inutile dilungarsi — è già stato ripetuto abbondantemente — sulla necessità di cogliere questo momento legislativo per recuperare, ai benefici della legge n. 270, l'anno scolastico 1981-1982, che avrebbe dovuto essere incluso, sin dall'inizio, nella nuova normativa se si fossero volute sanare le situazioni create dal fenomeno del precariato precedentemente all'entrata in vigore della stessa senza tuttavia penalizzare quelle in atto.

D'altra parte, quale scopo aveva la fissazione dell'anno scolastico 1980-1981 come ultimo termine per l'espletamento della supplenza « più recente » se non quello, diciamo, di « fotografare » le situazioni in atto al momento della presumibile entrata in vigore della nuova normativa?

Ma, come ho detto prima, non mi soffermerò ulteriormente su tale aspetto perché esso mi sembra comune e ricorrente in tutte le proposte di legge presentate e perché, inoltre, mi pare che il Governo sia disponibile su questo punto.

Alcune brevissime considerazioni vorrei fare, invece, su un aspetto che trova, in questa sede, opinioni differenti che però spero si possano conciliare. Mi riferisco al diverso peso che, in qualche proposta, si attribuisce alle nomine dei provveditori rispetto alle nomine dei presidi. È stato già ricordato come una diversa valutazione sarebbe ingiusta: essa sarebbe una discriminazione, perché i docenti italiani, a seconda delle province in cui hanno insegnato, si sono trovati in

condizioni diverse. È inutile ricordare qui i problemi delle graduatorie pubblicate o non pubblicate, e gli altri motivi che hanno provocato queste differenze di trattamento.

Differenze che, peraltro, si ravvisano anche nelle proposte, per esempio, del sindacato unitario, laddove si chiede la immissione in ruolo del personale in servizio nell'anno 1981-1982 con nomina dei provveditori e dei direttori per i conservatori e le accademie. Perché questa discriminazione?

Stesso discorso per i corsi Cracis, dove le nomine furono fatte dai presidi.

E, d'altra parte, non si comprende perché dovrebbero rimanere fuori i docenti che abbiano insegnato un intero anno (con nomina dei presidi), quindi con esami, stipendio estivo, eccetera, dal momento che anche la legge n. 270 li prendeva in considerazione!

Gli articoli 27, 31 e 38, infatti, prevedevano l'immissione in ruolo di quei docenti abilitati che avessero svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente e un altro anno di servizio di insegnamento nel quinquennio antecedente il settembre 1980. Questi docenti cui faceva riferimento la legge n. 270 sono insegnanti con nomina dei presidi: non si fa distinzione alcuna sotto il profilo del tipo di incarico.

Allora mi chiedo: se debbono essere salvaguardati lo spirito e la logica della legge n. 270, come qui è stato più volte ripetuto, vorrei dire la lettera della normativa stessa, è chiaro che, nel momento in cui si recupera l'anno scolastico 1981-1982 ai fini dell'applicazione dei benefici della legge, questo recupero non può essere parziale e, quindi, discriminatorio.

Sarebbe oltremodo ingiusto, tanto per fare qualche esempio, che docenti non abilitati, che abbiano insegnato per la prima volta nel 1981-1982 con incarico del provveditore, fossero immessi in ruolo, mentre docenti abilitati (da tempo), che abbiano insegnato già in anni precedenti (a testimonianza del loro servizio nella

scuola) ed abbiano insegnato anche nel 1981-1982 con incarico del preside (anno intero), i quali siano ancora in servizio quest'anno, con incarico del provveditore, restassero fuori.

In questo modo, l'auspicio, che tutti condividiamo, del « largo ai giovani », ripetuto in questa sede, si tradurrebbe in un non so quanto auspicabile « fuori gli adulti »; fuori coloro che lavorano da anni come precari nella scuola, ed hanno quindi acquisito, cosa molto importante, professionalità (ricordo che sto parlando di insegnanti abilitati); fuori coloro che contano sul lavoro svolto nella scuola e sul riconoscimento di questo lavoro senza poter fare affidamento, per motivi di età, su un altro lavoro. Ecco, onorevoli colleghi, le motivazioni della mia proposta di legge che ha, peraltro, una sua ragion d'essere solo se, dai benefici dell'estensione dell'anno 1981-1982 alla legge n. 270, dovessero restare esclusi gli incaricati dai presidi, cosa che io non mi auguro assolutamente.

Quindi, questa mia proposta di legge è un secondo fronte più arretrato, « un'ultima spiaggia » per un numero certamente esiguo di insegnanti nei confronti dei quali, così come giustamente è stato fatto per altri, non va negata una ragionata attenzione.

LINO ARMELLIN. Signor presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo perché già molte cose sono state dette. Credo innanzitutto che si debbano affermare alcuni principi che molto bene ha già enunciato il relatore, cui va certamente il merito di aver inquadrato con grande obiettività e senso di responsabilità il problema che è al nostro esame. Sono anch'io dell'avviso che vada mantenuto il principio del reclutamento del personale insegnante sulla base dei concorsi: questo è un principio irrinunciabile. La legge numero 270 aveva, sì, l'intenzione di sanare le situazioni di precariato ma, in particolare, era volta a porre alla base di quella che è l'azione di reclutamento degli insegnanti l'espletamento di concorsi.

Quindi, pur cercando di apportare le giuste correzioni alla citata normativa, noi dobbiamo tener presente che il nostro operare deve tendere a far sì che scompaia il precariato, che non si creino altre situazioni di questo tipo. È pertanto all'interno di tale principio che io ritengo si debbano apportare alcuni aggiustamenti. In base a quanto ha detto poc'anzi il collega Quietì, ad esempio, mi pare sia evidente che noi dovremmo apportare al disegno di legge del Governo una modifica che preveda la possibilità di sanare la situazione dei supplenti dell'anno scolastico 1981-1982, tenendo presente che uguali diritti hanno gli insegnanti nominati dai provveditori e i docenti nominati dai presidi. Noi sappiamo tutti come si sono svolte le cose. Quindi non mi attardo a dimostrare come sarebbe un atto di ingiustizia dare soluzione solo al problema degli insegnanti nominati dal provveditore.

Altre due questioni ritengo meritino la nostra attenzione. La prima è quella relativa agli insegnanti che nel 1981-1982 hanno avuto la supplenza e sono quindi entrati direttamente alle dipendenze dello Stato e che, in precedenza, avevano insegnato in scuole non statali, ma legalmente riconosciute.

Vi è poi un altro problema che pongo all'attenzione della Commissione, anche se mi rendo conto che forse si presta poco ad essere recepito in questo disegno di legge, ma che sottolineo in quanto non vi sono in materia provvedimenti di imminente presentazione. Si tratta di valutare, se è possibile — per evitare incarichi annuali con conseguenti difficoltà per l'amministrazione e in particolare per le scuole — l'immissione nel ruolo del personale direttivo, a decorrere dall'anno scolastico 1984-1985, dei docenti vincitori dei concorsi — cui erano stati ammessi a partecipare con riserva — a posti di preside banditi dopo il 1° gennaio 1979. Immissione in ruolo che logicamente dovrebbe avvenire secondo l'ordine di graduatoria, purché alla data di presentazione della domanda questi docenti fossero forniti della laurea prescritta e avessero maturato cinque anni di

servizio di ruolo effettivamente prestato e due anni di incarichi di presidenza.

Mi auguro che i problemi che ho sottolineato possano essere presi in considerazione da parte del relatore e del Governo perché la loro soluzione contribuirebbe a dare quella sistemazione e quella tranquillità alla scuola che tutti auspicano.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Debbo preliminarmente osservare come alla legge n. 270 e alle sue interpretazioni possa bene adattarsi l'espressione « il sonno della ragione genera mostri ». Quello che abbiamo di fronte è un modello esemplare di « mostro » che non riusciamo ad afferrare e a debellare in tutte le sue articolazioni. L'utopia era di dare al personale della scuola, docenti e non, un assetto chiaro, una precisa posizione giuridica, la possibilità agli insegnanti di lavorare con maggiore agio, di qualificarsi e aggiornarsi, per poi procedere ad una organica riforma della scuola stessa. Quello che invece è accaduto è ormai sotto gli occhi di tutti: si susseguono ricorsi ai TAR e rivendicazioni, a volte anche giuste, a volte artificiali, che contrastano con la razionalità che presiedeva, in origine, alla legge n. 270. Oggi ogni categoria sente la possibilità di accedere alla legge n. 270-bis, o di accedere alla scuola in altri modi. In realtà così il sistema scolastico è danneggiato (e lo sono anche i ragazzi e le loro famiglie), non solo e non tanto perché gli insegnanti sono malcontenti e frustrati, ma proprio per le ingiustizie e le disparità che esistono nella stessa scuola tra colleghi, che pure hanno lo stesso *curriculum* di studio e di lavoro.

Ci accorgiamo, essendo allora partiti dalla necessità di creare un minimo di giustizia correggendo un macroscopico errore, che diventa difficile intervenire su quel minimo perché è tale l'articolazione degli insegnanti e dei vari tipi di scuola che spesso modifiche in un settore si ripercuotono immediatamente in un altro settore e si perpetuano distorsioni e ingiustizie.

Il nostro gruppo ha più volte espresso la sua posizione e anche la sua proposta di legge ha in fondo accettato quella logica del minimo che poteva dare razionalità alla legge n. 270. Ci accorgiamo però che esistono altri punti da affrontare e che quindi, probabilmente, occorrerà aggiungere altri correttivi, se veramente vogliamo far fronte ai punti più deboli della legge n. 270, per evitare future situazioni di contestazioni e di lotte.

In tutti gli interventi che sono stati fatti si è sottolineata la necessità di non creare altro precariato. Invece, in fondo, il mio terrore è proprio che se ne venga a creare di nuovo e che in realtà qualcosa abbia messo in moto un processo che ha posto in dubbio i concorsi, i momenti corretti di accesso al pubblico impiego e, quindi, anche all'insegnamento.

Vorrei inoltre porre l'accento sul problema degli insegnanti di educazione fisica e di educazione musicale che è un altro punto su cui eravamo già intervenuti in sede di discussione della legge n. 270. Supplenti sprovvisti di titolo sono stati ammessi all'insegnamento con il vincolo di accedere all'abilitazione e partecipare al concorso riservato. Sono stati dimenticati completamente i supplenti che avevano il titolo specifico: questo è un esempio macroscopico di come vanno le cose; chi è sprovvisto di titolo viene immesso nella scuola, anzi gli viene addirittura offerta la possibilità di seguire dei corsi specifici (in pratica resta allo stesso posto). Al contrario, i giovani provvisti di titolo sono rimasti fuori.

Questo è uno dei problemi rimasti aperti; un altro è quello degli assistenti dei licei artistici. L'articolo 54 della legge n. 270, togliendo a questa categoria la possibilità di rimanere assistenti, prevede l'inserimento di tali persone come docenti che, non trovando però il posto o la cattedra per la loro specializzazione, sono diventati insegnanti di sostegno agli handicappati nelle scuole speciali. Questi insegnanti, pertanto, non solo non hanno professionalità specifica per il ruolo al quale sono stati chiamati, ma si sentono emarginati poiché da un giorno all'altro

un insegnante di pittura o scultura non può inventarsi la preparazione dei docenti che hanno frequentato gli appositi corsi per il sostegno ai ragazzi portatori di *handicap*.

Un altro problema aperto riguarda il personale non docente per il quale non sono stati banditi concorsi e che è stato mantenuto in condizioni di precariato per l'anno scolastico 1980-1981, così come per l'anno scolastico 1981-1982 e per quello 1982-1983. Occorre quindi pensare a meccanismi concorsuali capaci di dare un assetto definitivo a queste persone (ricordo, per altro, che le stesse sono ai limiti di età e quindi vi è difficoltà per l'accesso ai vari concorsi).

Si tratta di questioni che imporrebbero una lettura veramente attenta della legge n. 270; al contrario si continua a procedere con la solita fretteolosità per licenziare al più presto questa nuova legge. A mio avviso va tenuto particolarmente presente il problema del numero generale dei posti in ruolo; non si può infatti rischiare di allargare troppo le maglie per tenere personale, soprattutto al sud, come operai in cassa integrazione.

Non voglio aggiungere altro perché i problemi sono molti. Dobbiamo spezzare la logica utopistica che ha portato al varo della legge n. 270 e dobbiamo quindi fare in modo che questa legge funzioni meglio per il bene della scuola. Sulla questione del numero delle cattedre, che continua a diminuire proprio mentre si immette altro personale docente, vorrei avere risposte precise da parte del Governo. In effetti noi immettiamo in ruolo del personale nel momento in cui si realizza una diminuzione del numero delle cattedre che viene colmata attraverso il tempo prolungato; solo in questo modo riusciamo a fare lavorare e a qualificare il personale docente. Ripeto, vorrei che il Governo rispondesse a queste domande: una volta immesso in ruolo questo personale, quali incarichi e compiti gli verranno assegnati?

FILIPPO FIANDROTTI. Ricordo che, per quanto concerne la legge n. 270, c'era

stato un impegno che chiamerei « all'italiana », nel senso della non rivedibilità della legge medesima e, pertanto, dell'assunzione tramite concorso come criterio generale per le immissioni di nuovo personale.

Tuttavia, subito dopo l'emanazione della legge in questione, è emersa la necessità di rivedere in parte questo nostro impegno e di affrontare con franchezza la realtà.

Mi sono recato personalmente in varie regioni d'Italia — Sicilia, Puglia, Calabria — ed ho potuto rendermi conto di quanta particolarità vi sia nelle varie situazioni scolastiche, come sia frastagliata e segmentata la presenza del personale nel mondo scolastico. Le varie fattispecie previste dalla legge non hanno quindi avuto carattere di omogeneità rispetto all'intero territorio nazionale. Lo dimostra il fatto che esistono diverse graduatorie provinciali e nazionali che hanno diversi ritmi di sviluppo; tali graduatorie sono diversamente utilizzate nel senso che alcune sono completamente esaurite ed altre invece in piena ridondanza di personale. Tutto ciò ha complicato ulteriormente la questione, inserendo elementi di disparità nel trattamento delle varie categorie del personale scolastico.

Va per altro ricordato che le pressioni che erano state esercitate al tempo dell'approvazione della legge n. 270 non erano senza giustificazione; però ho potuto constatare di persona che la legge n. 270, pur nata nello spirito di chiudere la partita e di fare giustizia delle situazioni pregresse, in realtà ha provocato delle vere e proprie falle, creando condizioni di sostanziale disparità di trattamento, se non di vera e propria ingiustizia. Perfino i sindacati, che all'inizio avevano avuto un atteggiamento contrario alla revisione della legge, hanno dovuto farsi carico del problema.

Resta il problema della sanatoria da trovare almeno per le ingiustizie più evidenti che noi stessi abbiamo contribuito a creare pur non avendo la percezione degli effetti della nostra stessa legislazione. Mi riferisco soprattutto ai corsi Cracis che hanno creato condizioni di disparità

generale nei confronti degli insegnanti delle scuole statali. Occorre eliminare almeno le disparità più gravi ed introdurre elementi di stabilità all'interno della scuola.

Certo, nessuno di noi vuole far diventare permanente il problema del precariato e, se vogliamo risolverlo, dobbiamo produrre le nostre decisioni in tempi rapidi, dobbiamo mantenere alcuni « paletti » fondamentali, come l'anno di riferimento 1981-1982. Per il resto, dobbiamo tener conto naturalmente che l'introduzione del tempo prolungato e le esigenze di personalizzazione dell'insegnamento possono richiedere l'utilizzazione piena del personale già presente nella scuola o che potrebbe venire ad iscriversi ulteriormente nella scuola. Dico questo anche per rispondere a coloro i quali affermano che, comunque, qualcuno ci rimette sempre quando viene varata una normativa. A mio avviso, non è nemmeno del tutto così; è chiaro che, se permettiamo l'ingresso in ruolo ad alcune categorie, forziamo la situazione dal punto di vista dell'organico, creando quindi un incentivo ad ampliare le modalità di insegnamento: mi riferisco, ad esempio, al tempo prolungato, misura che altrimenti non si adotterebbe in caso di semplice espletamento di normali concorsi. Mi rendo conto che tutte le volte che si apre un problema di restrizione, diciamo così, della manodopera, si pone parallelamente la questione di un ampliamento dell'attività cui ci si riferisce. In genere, ciò non è molto compatibile con le esigenze finanziarie: però, nel campo della scuola, questa soluzione mi sembra particolarmente valida, e lo abbiamo detto tante volte anche in sede di discussione della riforma della scuola secondaria superiore. Direi, anzi, che la stessa fase della manovra economico-finanziaria che abbiamo davanti a noi, la quale prevede l'ingresso nella pubblica amministrazione (o, per lo meno, nel mondo del lavoro) di 100 mila persone, ivi compresi molti precari delle amministrazioni delle finanze e della difesa, costituisce un'analogia che ci abilita a prendere tali decisioni.

Quindi, in conclusione, per quanto riguarda le proposte concrete — mi riferisco

al documento presentato dai sindacati, (anche se non è più di moda fare riferimento ai documenti confederali), che faccio mio — in via generale penso che noi potremmo affrontare il problema della modifica della legge n. 270 con una certa ampiezza. Le condizioni per rivedere la normativa sei mesi fa erano meno favorevoli di quanto non siano adesso; nella situazione attuale io penso che dovremmo decidere rapidamente, ad evitare che si costituiscano delle situazioni di fatto bandendo i concorsi e prolungando la nostra attività: io credo che sia giusto sanare almeno le situazioni più difficili che noi stessi abbiamo creato. Mi riferisco, in particolare, a quelle degli insegnanti di educazione fisica e di educazione musicale; e vorrei anche richiamare, a tal proposito, la condizione dei comandati e quella del personale non docente. Quanto alla situazione di quest'ultimo (escluso per l'adozione del criterio di riorganizzazione degli organici attraverso il nuovo sistema delle modifiche funzionali), riconosco che essa non è direttamente collegata alla questione centrale: tuttavia, presenta ugualmente un carattere di gravità e, se potessimo affrontarla coraggiosamente, anche secondo le indicazioni degli stessi sindacati, penso che faremo cosa veramente utile.

GIUSEPPE RUSSO. Il personale non insegnante nominato nell'anno 1981-1982 deve essere, a mio giudizio, ammesso ai benefici previsti dalla legge n. 270. Infatti, non si comprende il motivo per il quale i dipendenti non docenti del Ministero della pubblica istruzione debbano essere puniti dopo aver servito la scuola e solo perché dipendenti del dicastero stesso, mentre il personale di altri ministeri (finanze, tesoro, difesa, trasporti) è stato assunto dopo pochi mesi di servizio e senza aver dovuto superare alcun esame. Di questo problema — come abbiamo avuto modo di ascoltare dai rappresentanti sindacali chiamati a riferire e ad esprimere il proprio parere in questa sede — si è fatta carico (come era opportuno) una norma che prevede l'immissione in ruolo dei non docenti che abbiano superato il 35° anno

di età dopo l'espletamento di una prova tecnico-pratica. Tale norma, ricordo, non era stata richiesta dalle organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda il problema dei presidi idonei vincitori di fatto del concorso, e che attualmente risultano nominati con riserva, mi rifaccio alla proposta Galloni ed a quanto esposto in precedenza dal collega Armellin, riconoscendo equa la richiesta per loro avanzata dai sindacati.

Vi è poi un altro problema, che è stato evidenziato dal Governo: il problema finanziario. Io ritengo che la proposta concernente l'onere relativo all'accoglimento di alcune delle richieste fondate su motivi di equità riparatrice non debba essere avanzata dal Governo. Infatti, noi parliamo di personale già in servizio docente e non docente e pertanto non portatore di nuovi oneri se non in via marginale e modesta: di conseguenza, anche questa eccezione può e deve essere, da parte del Governo e in seguito ad una responsabile decisione del Parlamento, accantonata.

RODOLFO CARELLI. Desidero sottolineare anch'io, brevissimamente, l'esigenza, da parte di coloro che prestavano servizio nell'anno 1981-1982, di beneficiare della legge n. 270, purché vi sia un minimo di accertamento di qualificazione professionale, fermo restando — come diceva poc'anzi molto bene il collega Russo — che per il personale non docente non si creino delle condizioni di disparità rispetto a dipendenti di altre amministrazioni dello Stato.

Detto questo, vi è un aspetto che in modo particolare desidero richiamare all'attenzione dei colleghi: e precisamente mi riferisco agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 270, ai problemi cioè della istruzione artistica. Anzi, vorrei richiamare l'attenzione del sottosegretario sul fatto che, in applicazione di quelle norme, si è proceduto all'emanazione di un bando di concorso per direttori di conservatori (esattamente, si tratta del bando del 2 dicembre 1983); ebbene, così come io ho documentato nella interrogazione a risposta scritta n. 4-03057, presentata una settimana fa, in

tale bando - per una svista legislativa - non si è fatto alcun riferimento ad una norma della stessa legge n. 270, che richiama il decreto presidenziale del 31 marzo 1974, n. 417, e che prevede la partecipazione di docenti che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato. Questo perché, già oggi, a livello di bandi di concorso nei conservatori siamo di fronte a requisiti minimi: 18 anni di servizio o un titolo di studio base. Esiste quindi un gravissimo pericolo di dequalificazione e pertanto rivolgo un appello al Governo affinché si blocchi il bando di concorso allo scopo di rivedere, se necessario, questo aspetto: tra l'altro, faccio presente che al TAR è stata già avanzata una richiesta di sospensione del provvedimento.

Vi è quindi una sostanziale inosservanza del decreto presidenziale n. 417 e il pericolo di una burocratizzazione di istituzioni che hanno un grandissimo rilievo nel paese e fuori di esso.

Desidero ancora sottolineare una ulteriore svista nella legge n. 270, relativamente ai corsi straordinari nel settore musicale. Per questi corsi di musica (ad esempio elettronica e di jazz) funzionanti presso i conservatori di musica vi è l'esigenza - analogamente a quanto fatto per altri corsi - di istituire classi ordinarie affinché i relativi docenti siano assunti in ruolo in conformità con le disposizioni della legge n. 270.

Richiamo infine l'attenzione del Governo sul fatto che l'articolo 74 della legge n. 270 prevede la proroga del cosiddetto doppio impiego fino all'anno scolastico 1985-1986, data che fu stabilita in considerazione della riforma della scuola secondaria superiore e dei conservatori. Dati i tempi della riforma, è necessario modificare l'articolo 74 nel senso di stabilire che il problema del cosiddetto doppio impiego deve essere disciplinato a partire dalla riforma dei conservatori, contestualmente alla riforma della scuola secondaria superiore.

MICHELE CIAFARDINI. La legge n. 270 che doveva risolvere il problema del precariato in realtà non ha raggiunto questo

obiettivo, anzi ha aperto altri problemi. La proposta di legge che noi abbiamo presentato tiene conto della situazione in modo realistico, mentre i provvedimenti delle forze che fanno parte della maggioranza governativa hanno spesso carattere demagogico. Gli stessi responsabili di questa Commissione hanno promesso « mari e monti » in questi mesi, senza poi poter mantenere alcunché. Dopo l'incontro con i sindacati confederali sono emerse delle esigenze che riteniamo giuste e fondate. Ad esempio, crediamo che occorra venir incontro alle aspettative di quei docenti che non hanno conseguito l'abilitazione, pur essendo incaricati dai provveditori nell'anno scolastico 1980-1981. In molti casi, infatti, si è trattato di una disparità di trattamento da commissione a commissione. Bisogna quindi dare una prospettiva a chi ha lavorato oltre 10 anni nella scuola e che adesso si vorrebbe buttar fuori.

Se questo è giusto, è ancora più giusto tener conto delle disparità che si sono verificate in alcune specifiche situazioni. Nel 1975-1976 ho tenuto, insieme ad altri colleghi, un corso abilitante, cui hanno partecipato una sessantina di allievi, tutti di lettere, che conseguirono alla fine l'abilitazione più o meno con lo stesso punteggio. Circa 15 di questi miei *ex* allievi sono ancora supplenti nominati dai presidi perché non hanno avuto la « fortuna » di essere nominati dal provveditore nell'anno scolastico 1980-1981 o 1981-1982. Mi sembra veramente ingiusto che, a parità di titolo, di età e di *curriculum* scolastico e di servizio, si attui una discriminazione e non si vada ad un allargamento di quelle maglie chiuse con l'attuazione della legge n. 270 e che oggi sembrano prepotentemente doversi riaprire. Dalle voci che circolano e da quanto propone il ministro sembra che non vi siano tutti questi spazi; ma, nel caso ci si voglia indirizzare verso la direzione individuata dai sindacati, ritengo si debba tener conto anche di questo problema.

ANTONINO PERRONE. Ritengo che nessuno qui voglia rifare una nuova legge n. 270. Ma credo che non si possa non

pensare ad un assestamento di tale legge di fronte alle iniquità verificatesi, casualmente dico io, con l'approvazione della legge n. 270. Vi è pertanto la necessità di sanare le ingiustizie venutesi a creare. Tra queste non posso non ricordare quella relativa al mancato inquadramento degli insegnanti supplenti nel 1981-1982; quella del mancato inquadramento dei supplenti incaricati dai presidi, a differenza di quelli incaricati dal provveditore; quella degli insegnanti dei corsi festivi ed estivi come da ordinanza ministeriale del 1979, a firma del ministro Spadolini; quella degli insegnanti dei corsi A, B, C e C speciale; quella relativa agli insegnanti di educazione fisica ed educazione musicale. Non voglio poi tediare la Commissione riferendo la risposta, certamente offensiva per un parlamentare, che il Ministero ha dato ad una interrogazione — che citava un decreto del Presidente della Repubblica, emanato su parere del Consiglio di Stato — riguardante una professoressa che presta servizio non avendo il titolo ISEF in quanto a suo tempo non vi era la possibilità di ottenerlo.

È necessario pertanto un aggiustamento della legge n. 270, legge nei confronti della quale è stato presentato il maggior numero di proposte modificative rispetto a tutte le altre leggi emanate dal Parlamento. È una legge che ha provocato un gran numero di ricorsi e di pronunce dei tribunali amministrativi, e questo è forse un lato spiacevole del rapporto con gli insegnanti. Rispetto alle decisioni dei TAR il ministro intende sostenere un braccio di ferro fra Ministero e insegnanti. Va tenuto presente che quest'ultima categoria non dispone certo dell'Avvocatura dello Stato a sostegno delle proprie tesi.

Ritengo pertanto che alcune sanatorie vadano poste in essere rispetto alle ingiustizie che sono state commesse con la legge n. 270 anche se va riconosciuto che tale legge ha realizzato un notevole aiuto al precariato esistente in quel momento. D'altra parte, questa Commissione non può trascurare la situazione che si è venuta a creare nell'intero settore della scuola. Personalmente sono il primo firma-

tario di una proposta di legge giacente da tempo all'esame di questa stessa Commissione; mi rivolgo pertanto alla sensibilità del ministro, che non dovrebbe respingere ostinatamente il contenuto delle varie proposte di iniziativa parlamentare. A mio avviso una maggiore disponibilità in questa direzione darebbe certamente risultati positivi.

VINCENZO VITI. Anche io sono stato oggetto di pressioni provenienti dal settore della scuola ed intendo contribuire al dibattito odierno portando a conoscenza un documento (che consegnerò poi alla presidenza della Commissione) in cui si ricorda che l'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 270 (che prevede l'immissione graduale in ruolo dei docenti abilitati con due anni di servizio, in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili, a partire dal 10 settembre 1984) rimarrà nel sud di fatto elusa dal momento che tutte le cattedre disponibili fino al 9 settembre 1984 sono state messe a concorso. A tale proposito va tenuto presente il numero limitatissimo dei posti disponibili e quello molto elevato dei concorrenti.

Inoltre l'applicazione di tale articolo continuerà ad essere elusa per il dichiarato blocco dell'organico da parte del ministro della pubblica istruzione, per la contrazione della popolazione scolastica e per l'inesistente pensionamento data l'età media dei docenti.

Un'altra questione alla quale voglio fare riferimento riguarda quegli insegnanti delle scuole elementari che, pur avendo superato l'ultimo concorso, non sono stati immessi in ruolo per mancanza di posti; si potrebbe offrire una possibilità di lavoro a questi insegnanti inserendoli nelle graduatorie già esaurite, dando in questo modo una risposta alle pressioni degli insegnanti attualmente esclusi, prevedendo il vincolo di permanenza nella sede di nomina per cinque anni.

Infine mi voglio riferire a quei maestri delle scuole materne che, pur avendo superato gli esami sia scritti che orali, hanno vista non riconosciuta la validità di dette prove in quanto non hanno prestato

servizio effettivo per 180 giorni in qualità di supplenti. In proposito vi sono innumerevoli ricorsi al TAR.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Non vedo la responsabilità della pubblica amministrazione.

VINCENZO VITI. Questo non in dipendenza di una loro responsabilità.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Ma nessuno è responsabile!

VINCENZO VITI. Sto citando. Queste sono cose che avvengono in comuni piccolissimi, nel Mezzogiorno, nei quali il posto alle dipendenze dell'amministrazione pubblica è spesso l'unica risorsa per sopravvivere. Se non guardiamo a tale questione con un minimo di attenzione, rischiamo di compiere macroscopiche ingiustizie. Ho citato tre casi limite, ma potrei andare avanti: si tratta, comunque, di problemi che la Commissione, nella sua saggezza e nella sua sovranità, saprà valutare.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1133).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1983.

Come i colleghi ricordano, in una precedente seduta la Commissione aveva approvato tutti gli articoli del disegno di legge, accantonando però l'articolo 4, in attesa del riesame del parere da parte

della V Commissione bilancio: quest'ultima, nella seduta di ieri, ha riconfermato il parere favorevole condizionato alla soppressione del primo comma dell'articolo 4, già espresso in precedenza.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. La V Commissione bilancio, nel riesaminare la questione che ad essa avevamo già sottoposto, è pervenuta alla soluzione di consentire - in deroga alle vigenti norme previste dalla legge finanziaria - solo le nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi previsti dal provvedimento. Pertanto, allo scopo di adeguare la normativa in esame al parere espresso dalla V Commissione bilancio, preannuncio la presentazione di due emendamenti volti, rispettivamente, a sopprimere il primo comma dell'articolo 4 e ad integrare lo stesso con un comma aggiuntivo, la cui collocazione potrà poi essere riconsiderata in sede di coordinamento formale del testo.

PRESIDENTE. Come ho già ricordato, gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 del disegno di legge erano già stati approvati in una precedente seduta. Dò nuovamente lettura dell'articolo 4:

#### ART. 4.

In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme sono consentite le supplenze e le nomine in ruolo previste nella presente legge, anche in corso d'anno, di personale non docente delle università.

Le commissioni dei concorsi riservati di cui al precedente articolo 3, e per posti della qualifica del personale tecnico, paramedico, dei curatori, dei conservatori e dei bibliotecari, verranno nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e saranno composte da un professore universitario ordinario con funzioni di presidente, da un professore associato, o in mancanza da un professore incaricato stabilizzato, e da un funzionario della VIII qualifica dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario, con qualifica non inferiore a diret-

tore di sezione, dei ruoli dell'Amministrazione centrale e scolastica periferica.

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 4, sopprimere il primo comma.*

*All'articolo 4, aggiungere il seguente comma:*

« In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme sono consentite le nomine in ruolo, anche in corso d'anno, dei vincitori dei concorsi ».

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Pongo in votazione questa proposta.

*(È approvata).*

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1133):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aloi, Armellin, Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca,abras, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte Antonio, d'Aquino, Ferrari Bruno, Ferri, Fian-drotti, Franchi Roberto, Manca Nicola, Mensorio, Minozzi, Misasi, Portatadino, Russo Giuseppe, Tesini, Viti.

**La seduta termina alle 10,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---